



# Visto di Conformità e Congruità sull'informativa finanziaria, nuova frontiera per i Dottori Commercialisti

L'approvazione, il 29.05.2020, della versione finale del documento EBA (European Banking Authority), denominato "Guidelines on loan origination and monitoring" (LOM), completa il processo di evoluzione della normativa europea in materia di valutazione del merito creditizio, concessione e gestione dei crediti e monitoraggio del rischio di credito.

L'introduzione delle Guidelines comporterà necessariamente una rivoluzione culturale per tutti gli operatori economici coinvolti, in primis le banche e le imprese, ma anche i professionisti.

L'armonizzazione introdotta spinge ancora più decisamente e formalmente il fulcro della "bancabilità" nella capacità imprenditoriale di contemperare il rischio d'impresa con la necessaria tutela degli interessi dei terzi finanziatori. Come garantire questo bilanciamento?

Il CNDCEC ha emanato (aprile 2021) le linee guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull'informativa finanziaria aziendale. In questo articolo, riassunte le generalità delle linee guida, saranno considerate le possibili prospettive che si andranno a creare per i Dottori Commercialisti.

**IL 29.05.2020 SONO STATE PROMULGATE LE "GUIDELINES ON LOAN ORIGINATION AND MONITORING (LOM)"**



Le nuove linee guida adottate dall'EBA rafforzano la spinta verso una rivoluzione culturale in tema di valutazione, gestione e monitoraggio del merito creditizio aziendale.



- È sempre più necessario saper bilanciare il rischio imprenditoriale e gli interessi dei terzi creditori.
- L'informazione finanziaria e non finanziaria assumerà maggior peso e sofisticazione.

**VISTO DI CONFORMITÀ E VISTO DI CONGRUITÀ**



Il contesto che si va a disegnare, considerando sia le LOM sia l'articolo 2086 CC., apre lo spazio per una possibile asseverazione professionale che garantisca i terzi circa l'affidabilità, la continuità e le prospettive future delle imprese finanziate.



È necessaria, allo scopo, un'informativa aziendale completa, non soltanto con riferimento ai risultati storici, ma anche alle prospettive future che tenga conto di elementi economico-finanziari ma anche di elementi strategici e organizzativi.

**RUOLO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA**



Le linee guida promulgate dal CNDCEC definiscono l'impianto metodologico e gli elementi alla base di questa asseverazione distinguendo tra visto di conformità (*Backward-looking*) e Visto di Congruità (*Forward-looking*).



Le nuove linee guida possono aprire nuovi spazi di sviluppo ed esercizio della professione del Commercialista nel ruolo di asseveratore dell'affidabilità finanziaria delle imprese.

## Il contesto di riferimento

Nonostante la crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19 abbia inevitabilmente determinato la sospensione e/o la proroga dell'applicazione della legge sulla crisi d'impresa, o di alcune sue sezioni, qualcosa continua sempre a muoversi.

Se, da un lato, l'Europa del Recovery Fund e la situazione d'emergenza vissuta in Italia ha infatti determinato una maggiore flessibilità dal punto di vista dei vincoli normativi di bilancio, la direzione verso cui l'Europa sta spingendo il mondo delle imprese sta assumendo connotati sempre più precisi, mantenendo passi forse lenti ma inesorabili.

È richiesta, infatti, una più marcata formalizzazione degli assetti organizzativi e una più spinta sofisticazione degli assetti amministrativi nella direzione della trasparenza e della completezza dell'informativa finanziaria e non solo. Ben 17 obiettivi, che l'ONU ha stabilito nell'Agenda 2030 in termini di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, stanno già condizionando e sempre più condizioneranno l'informativa aziendale, in questo caso non finanziaria, per le imprese quotate.

Se, ancora, le PMI non sono direttamente toccate dall'obbligo di informativa non finanziaria, è però evidente che la capacità di assicurare e comunicare la propria sostenibilità aziendale, intesa in senso ampio, non può non essere un elemento di assoluto rilievo per ogni impresa e nello specifico per ogni progetto di investimento.

La sostenibilità di un investimento è data dalla sua capacità e probabilità di offrire una adeguata remunerazione, oltre che, ovviamente, un rientro delle uscite sostenute per realizzarlo.

Le linee guida promulgate da EBA, circa la concessione e il monitoraggio dei crediti, sono conformi a questa impostazione, che a sua volta non può non ricollegarsi al tema degli adeguati assetti amministrativi organizzativi e contabili.

Si va pertanto configurando, sotto la spinta di più forze, un contesto di riferimento che presuppone che un'impresa sia sostenibile se ha, al suo interno, un sistema di governance e un sistema organizzativo funzionante e solido, nonché un sistema amministrativo performante che spinga l'impresa nella direzione di uno sviluppo sostenibile sia in senso finanziario che in senso non finanziario, ossia considerando i fattori ESG (Environmental, Social, Governance).

Per poter maturare questo tipo di giudizio, sempre più importante nei prossimi anni per la concessione e il mantenimento di credito, il finanziatore non può sem-

plimente soffermarsi sui dati di bilancio, per natura sintetici, ma necessita di un'informativa completa e predisposta per lo scopo.

## Visto di conformità e il visto di congruità sull'informativa finanziaria

Il CNDCEC ha promulgato nell'aprile 2021 le Linee Guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull'informativa finanziaria aziendale con il precipuo scopo di fornire un frame-work metodologico finalizzato ad *"assicurare ai terzi, da parte di professionisti neutrali e indipendenti, un'informativa aziendale affidabile, significativa, completa e tempestiva, che costituisca un'imprescindibile premessa all'assunzione di decisioni che coinvolgano interessi economici e valutazione di rischi<sup>(1)</sup>"*.

Il documento esplicitamente sottolinea la necessità di una rivoluzione culturale che l'imprenditore deve maturare nei riguardi dell'impresa sia in ottica di consapevolezza e monitoraggio dei risultati storici sia per la propria capacità di guardare al futuro e di pianificare azioni e risultati finanziari.

Se, da un lato, tale rivoluzione culturale deve e dovrà riguardare una crescente platea di imprese, è chiaro che il principio della proporzionalità dovrà essere applicato anche a questo contesto.

I cardini identificati per l'elaborazione del documento di asseverazione sono infatti i seguenti:

- .. proporzionalità dell'informativa da asseverare in funzione della dimensione dell'impresa;
- .. prospettiva di analisi *backward-looking* e *forward-looking*.

In particolare, si parla di **visto di conformità** in ottica storica (*backward-looking*), al fine di verificare l'adeguatezza economica, finanziaria e patrimoniale con riferimento a ciò che ha caratterizzato l'impresa nella sua storia recente (4 anni).

Le linee guida introducono, però, un'importante innovazione, in forte assonanza con quanto previsto dal Codice della crisi d'impresa, ossia il **visto di congruità** che, a differenza del primo, è rilasciato mediante una valutazione in ottica prospettica (*forward-looking*).

Il visto di congruità ha, infatti, lo scopo di assicurare che l'informativa finanziaria prospettica sia strutturata in modo efficace e solido, al fine di fornire una adeguata, ancorché non certa (congruità e non conformità), consapevolezza circa la capacità dell'impresa di essere sostenibile in futuro.

L'aspetto della proporzionalità è altrettanto considerato nelle linee guida, secondo la tabella n. 1.

<sup>(1)</sup> [https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?\\_articleId=1445298&plid=323515](https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1445298&plid=323515) "Linee Guida per il rilascio del Visto di Conformità e del Visto Di Congruità sull'informativa Finanziaria Aziendale da parte dei Commercialisti", Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Aprile 2021.

**Tabella n. 1**

Livelli e procedure per il rilascio del visto.

Livello di Controllo	Tipo di procedura	Tipo di Impresa	Tipo di Visto
Primo livello	Semplificata	Tutte le imprese (escluse le microimprese)	Conformità
Secondo livello	Ordinaria	Piccole imprese con bilancio in forma ordinaria	Congruità
Terzo livello	Avanzata	Solo medie e grandi imprese	

**Primo livello.** Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, ma comunque obbligate alla nomina dell'organo di controllo, è previsto unicamente il visto di conformità (c.d. Procedura Semplificata) con un approccio backward-looking finalizzato alla *due diligence* degli assetti gestionali e amministrativi, nonché all'analisi, normalizzazione e valutazione dell'informativa finanziaria storica e corrente.

**Secondo livello.** Il secondo livello di rilascio del visto, ossia il visto di congruità, è rilasciato con procedura ordinaria per le aziende piccole che redigono il bilancio in forma ordinaria. Questo secondo livello di analisi presuppone, in aggiunta alle analisi previste dal primo livello, un'analisi della documentazione finanziaria prospettica che analizzi i programmi operativi a 12/18 mesi (marketing, vendite, produzione, investimenti, ecc.) oltre a monitorare alcuni indicatori specifici, tra cui il DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*).

**Terzo livello.** La procedura avanzata per il rilascio del visto di congruità presuppone, oltre all'analisi e alla valutazione fattiva della documentazione finanziaria prospettica, un'attenta mappatura e considerazione, di concerto con l'organo amministrativo e di controllo aziendali, dei rischi (strategici, commerciali, finanziari, di credito, ecc.) che possono interessare l'impresa nel futuro e lo sviluppo di scenari alternativi finalizzati alla verifica di sostenibilità del piano al verificarsi di ipotesi peggiorative.

Considerando il terzo livello, che per il principio della proporzionalità si applica solo a medie e grandi imprese, si comprende compiutamente lo scopo del visto che, in conformità alle LOM emanate dall'EBA, è quello di assicurare gli stakeholders, fornendo una visione dell'impresa il più possibile ampia e profonda non soltanto per quanto concerne il proprio assetto alla data del visto, ma considerando altresì le prospettive e i rischi che nel medio-lungo periodo potrebbero condizionare quegli stessi assetti.

### Approccio metodologico proposto

Il documento emanato dal CNDCEC considera, ai fini del rilascio del visto, un parere di conformità/congruità sulle seguenti prospettive aziendali:

- .. adeguatezza economica: capacità dell'impresa di garantire la crescita del proprio capitale economico mediante la generazione di utili di bilancio;
- .. adeguatezza finanziaria: capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari assunti mediante il mantenimento di un adeguato livello di liquidità;
- .. adeguatezza patrimoniale: capacità dell'impresa di mantenere il rispetto e l'equilibrio delle fonti di capitale (di debito e di equity) per garantirne la solidità nel medio-lungo periodo anche a fronte di potenziali perdite future.


L'analisi documentale e degli indicatori deve prendere in considerazione i seguenti fattori:

- .. modello di governo dell'impresa, che deve essere efficace rispetto al business model, missione & vision e la propensione al rischio dell'azienda;
- .. struttura organizzativa, ossia l'insieme delle procedure e delle regole adottate e le risorse tecniche ed umane utilizzate, che devono essere adeguate alla natura e alla dimensione dell'impresa;
- .. sistema informativo, come inteso il sistema di protocolli, procedure, reportistica e supporti tecnici al fine di favorire la corretta e integrata procedura di comunicazione finanziaria sia interna che esterna;
- .. sistema di pianificazione, come controllo e monitoraggio: che supporti adeguatamente il modello di governance in un'ottica proattiva;
- .. sistema di controlli interni, che comprenda procedure formalizzate in grado di far fronte preventivamente ad eventuali anomalie che possano impattare sul sistema economico-finanziario e patrimoniale.

La prospettiva di analisi deve riguardare prevalentemente documentazione storica in caso di visto di conformità (backward-looking) e anche documentazione strategica e prospettica in caso di visto di congruità.

Tabella n. 2

Le prospettive di analisi



Risulta evidente che il presupposto, assolutamente ragionevole, delle linee guida è relativo al fatto che il principale fattore di sostenibilità di un'impresa risiede esclusivamente in quegli assetti organizzativi e amministrativi che devono caratterizzare l'agire aziendale.

Per adottare uno slogan si potrebbe asserire che "la forza di un'impresa sta nella sua capacità di gestire in modo efficace i propri processi interni e i propri risultati finanziari adattando la propria struttura in ragione delle opportunità e dei rischi che potranno interessare la stessa".

In tal senso sia il visto di conformità che il visto di congruità mirano a fornire un parere olistico circa la contingenza fattiva in cui l'azienda si trova o potrà trovarsi (performance attuali e prospettiche) e circa la capacità/congruità dell'azienda di gestire e fronteggiare le situazioni future (assetti).

### Le nuove prospettive per commercialisti

Quello che la legge sulla crisi d'impresa e le nuove linee guida emanate dall'EBA (LOM) stanno sempre più enfatizzando è che per poter accedere a capitali esterni, che nel sistema delle PMI italiane sono ancora quasi esclusivamente bancari, occorrerà dimostrare, in fase di accesso e di mantenimento delle linee di credito, che l'impresa finanziata è consapevole dei propri risultati, delle proprie prospettive e dei rischi che la caratterizzano.

Tale evidenza comporterà, necessariamente che le PMI siano accompagnate in questo processo di conoscenza e di attitudine manageriale.

In tal senso si aprono nuovi e interessanti scenari per la professione, sia in termini di rilascio di suddette certificazioni sia in ottica di consulenza e sviluppo degli assetti aziendali, con la possibilità reale di accompagnare questo cambio culturale per produrre un importante valore aggiunto per le imprese clienti.